

Rinnovazione istruttoria e giudizio di rinvio

Problematiche e prospettive in caso di rito abbreviato

Nicoletta Mani

1. La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello, strumento finalizzato — negli intenti del legislatore — a garantire il diritto alla prova nel contesto di un processo di parti, assume connotati inediti e poco prevedibili nell'ambito del giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, così come disciplinato dall'art. 627 c.p.p.¹, secondo cui, ove le parti ne facciano richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai fini dell'assunzione delle prove rilevanti per la decisione². Evidente è l'attribuzione alle parti dell'esclusiva titolarità in ordine all'ingresso delle prove nel giudizio e la contestuale esclusione di ogni potere d'ufficio del giudicante in tal senso³.

1. Per un inquadramento storico-sistematico del giudizio di rinvio v. SIRACUSANO, *I rapporti tra cassazione e rinvio nel processo penale*, Milano, 1967, p. 136; sul tema v. anche BARGI, *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, II, Torino, 1998, p. 632; BELLAVISTA, *Corte di cassazione (diritto processuale penale)*, in *Enc. Dir.*, X, Milano, 1962, p. 851; BELTRANI, *Il giudizio di rinvio*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, V, Torino, 2009, p. 786; PITTARO, *Sub art. 627 c.p.p.*, in *Comm. c.p.p.*, Giarda, Spangher, Milano, 1997, p. 3; GRILLO, *Sub art. 627 c.p.p.*, in *c.p.p. ipert.* Gaito, IV ed., Torino, 2012, p. 3796. Sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello v. MAZZARRA, *La rinnovazione del dibattimento in appello*, Padova, 1995, p. 32 s.; PERONI, *L'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello*, Padova, 1995, pp. 133 s. In tema di diritto alla prova v. BARGI, *La rinnovazione istruttoria in appello tra potere discrezionale del giudice e diritto alla prova*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 95; Id., *Procedimento probatorio e giusto processo*, Napoli, 1990; VASSALLI, *Il diritto alla prova nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968, 12.

2. Ad un attento esame, si nota come l'immediato referente della struttura del giudizio di rinvio, sia per quanto concerne i poteri del giudice, sia in riferimento allo spazio probatorio concesso, è rappresentato dalla sentenza di annullamento della Cassazione, la quale costituisce non solo « il dato genetico da cui il giudizio di rinvio trae origine, ma anche quell'elemento della fattispecie che concorre ad individuarne l'ambito cognitivo », FIORIO, *La prova nel giudizio di rinvio*, in *La prova penale*, diretto da Gaito, Torino, 2008; cfr. DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, 2002, p. 231.

3. La previsione è chiaramente limitata alle ipotesi in cui oggetto di annullamento sia una sentenza di appello, non ponendosi problemi particolari nel caso di rinvio in primo grado, ove verrà ricelebato un completo dibattimento. Sul punto v. MONACO, *Il giudizio di rinvio*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, II, Torino, 1998, p. 776. Cfr. SPANGHER, *La pratica del processo penale*, II ed., Padova, 2012, pp. 282 e ss.: « Poiché elemento caratterizzante del giudizio di rinvio è proprio la regressione del procedimento in una fase anteriore, al fine di una sua totale o parziale ripetizione, la determinazione dei poteri del giudice di rinvio risulta — in linea generale — correlata a quelli propri dello stato e del grado

Le differenze rispetto alla disciplina tipica di cui all'art. 603 c.p.p. emergono già a prima lettura. L'ingresso del nuovo materiale probatorio nel processo di secondo grado soggiace, di fatto, ad una valutazione discrezionale condotta alla stregua di un parametro di particolare restrizione⁴, atto a consentire al giudice, il quale ritenga di « *non essere in grado di decidere allo stato degli atti* » (art. 603, co. 1 c.p.p.), di disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, quando la ritenga « assolutamente necessaria »⁵; l'attività istruttoria nel giudizio di rinvio innanzi al giudice di appello, invece, si presenta spogliata da tutte le limitazioni strutturali proprie del giudizio di secondo grado⁶. La valutazione giudiziale in punto di rilevanza probatoria, tuttavia, soffre della peculiarità che deve riconoscersi al giudizio di rinvio come ultimo segmento di un sistema processuale di controlli, fatta salva l'impugnabilità della sentenza *ex* art. 628 c.p.p. Il concetto di rilevanza della prova, nel giudizio di rinvio, si spinge ben più lontano rispetto alla sua individuazione nella « *attitudine dimostrativa dello strumento prescelto, in rapporto allo specifico oggetto di prova ritenuto pertinente* »⁷, in quanto è proprio l'oggetto di prova ad acquisire una potenzialità espansiva che supera le paratie dell'art. 187 c.p.p., prima parte.

Se il giudizio di rilevanza non rappresenta una regola di esclusione, poiché l'art. 190 c.p.p. non comporta giudizi induttivi volti a stabilire la

nel quale il procedimento viene rimesso e, più in particolare, a quelli stessi che spettavano al giudice che ha deciso nella fase processuale alla quale il processo è riportato a seguito dell'annullamento operato dalla Corte di Cassazione ». È opportuno segnalare che qualche pronuncia recente, nonostante la *littera legis*, riconosce un potere d'ufficio del giudice in materia probatoria anche nel giudizio di rinvio, non ravvisando alcuna differenza tra rinnovazione *ex* art. 603 e 627 c.p.p.: Cass., Sez. V, 18 gennaio 2011, M.R.S., in *Mass. Uff.*, n. 250166.

4. Si rileva, tuttavia, un tentativo da parte della giurisprudenza più recente di arginare gli ampi poteri discrezionali del giudice in punto di valutazione sull'ammissione del *novum probatorio* a richiesta di parte, prescrivendo un rigoroso obbligo di motivazione: v. Cass., Sez. VI, 5 febbraio 2013, B.A., in *Giur. it.*, 2013, 1915, con nota di SCACCIANOCE. Lo stesso rigore è riscontrabile con riferimento al giudice del rinvio, su cui v. Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2011, D.G., in *Mass. Uff.*, n. 252014.

5. Operando un'assimilazione con i poteri del giudice *ex* art. 507 c.p.p. Tale minimo comune denominatore — il valore attribuito alla c.d. necessità assoluta ai fini della decisione — non è capace di occultare la sostanziale differenza fra le due situazioni descritte: è evidente come nel giudizio di primo grado il potere istruttorio possa essere esercitato solo dopo che sia terminata l'acquisizione delle prove, mentre nel giudizio di appello tale presupposto non è da ravvisarsi, poiché estremamente diversa è la natura di tale grado di giudizio, avente sostanziale funzione di controllo con mera eventualità di un completamento istruttorio a beneficio del giudice sovraordinato, che non ha limiti di cognizione degli atti fin dall'inizio del processo. In tal senso MANI, *Tra diritto alla prova e principio di legalità: giudizio abbreviato e rinnovazione istruttoria in appello*, in *questa Rivista*, 2013, 575.

6. Il rapporto da *species* a *genus* si fonda, nello specifico, sull'assenza delle inutili distinzioni tra le più diverse categorie di prova nuova, essendo sufficiente valutare la rilevanza delle prove da introdurre ai fini della decisione, oltre alla non manifesta superfluità del mezzo, che si ritiene applicabile anche alla fase in esame. Cfr. PERONI, *L'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello*, cit., p. 201.

7. Così CARACENI, *Poteri d'ufficio in materia probatoria e imparzialità del giudice penale*, Milano, 2007, p. 134.

potenziale capacità conoscitiva della prova sottoposta al vaglio *de quo*⁸, il posizionamento del ragionamento valutativo nel giudizio di rinvio si colloca in un limbo concettuale da cui difficilmente si riesce a uscire. E il motivo di tale *impasse* è giustificato dalla natura di giudizio ultimo di riesame e rivalutazione di tutto l'*iter* processuale e probatorio propria del giudizio di rinvio: sul tavolo del giudice di tale ultima fase non è collocata esclusivamente la verifica della fondatezza o meno dell'ipotesi contenuta nell'imputazione, ma anche il principio di diritto stabilito dalla Cassazione, le parti della sentenza oggetto di annullamento, le parti della sentenza che si pone in connessione essenziale con queste e, infine, gli argomenti posti a fondamento della pronuncia annullata⁹.

Da tali osservazioni affiora progressivamente la fisionomia di un giudizio — quanto a struttura e logiche probatorie — caratterizzato da una differente impostazione di fondo: nel giudizio di cui all'art. 627 c.p.p., alla parte è attribuito un vero e proprio diritto di richiedere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in tutti quei casi in cui si debba procedere all'ammissione e all'acquisizione di una prova rilevante per la decisione. In tale sede, il giudizio di rilevanza sfugge ad un positivo inquadramento entro le categorie dogmatiche delle regole di esclusione (o meno), posto che l'orizzonte cognitivo del giudice non manifesta una « *dimensione determinata e costante* »¹⁰.

Il giudizio di pertinenza-rilevanza, in realtà, sembra quasi riavvicinarsi alle caratteristiche di quello proprio del giudice del primo grado di giudizio tanto che autorevole dottrina è giunta ad affermare — con la consueta risolutezza — che « *qui (nel giudizio di rinvio), invece, l'istruzione va rinnovata ogni qualvolta lo richiedano le parti* »¹¹.

8. Cfr. DANIELE, *Regole di esclusione e regole di valutazione della prova*, Torino, 2009, p. 48, secondo cui « l'art. 190, co. 1, non pone una regola di esclusione sanzionata ex art. 191 c.p.p.: le prove irrilevanti non sono vietate, ma solo incapaci di generare informazioni utili ai fini della decisione, e il loro eventuale impiego causerebbe, al più, un vizio di motivazione »; contra BARGI, *Procedimento probatorio e giusto processo*, Napoli, 1991, pp. 258 e ss. Sul tema, di recente, v. LA ROCCA, *Le regole di esclusione della prova nel processo penale*, Roma, 2013, p. 51.

9. Sul punto v. MONACO, *Il giudizio di rinvio. Struttura e logiche probatorie*, Padova, 2012, pp. 106 e ss., il quale correttamente precisa che, in ogni caso, visto che il giudizio di rinvio può proseguire con un successivo ricorso per cassazione ed un nuovo annullamento, più che ultimo sarebbe meglio definirlo quale "ulteriore" segmento. Ciò che in effetti rileva, conclude l'A., è che la sentenza emessa dal giudice di rinvio deve essere comunque idonea a definire una volta per tutte l'intera *res iudicanda*.

10. SPANGHER, *Impugnazioni*, in *Profili del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi, Padova, 1996, p. 721.

11. Così CORDERO, *Procedura penale*, VIII ed., Milano, 2006, p. 1181; nello stesso senso DINACCI, *Il giudizio di rinvio*, cit., p. 98; FIORIO, *La prova nuova nel processo penale*, Padova, 2008, p. 208. La giurisprudenza ha precisato che, in ogni caso, il mezzo di prova di cui si chiede l'ammissione deve riferirsi alle tematiche oggetto dei capi e dei punti della sentenza la cui cognizione è devoluta direttamente o indirettamente al giudice del rinvio, v. Cass., Sez. I, 19 maggio 1993, Condello, in *Mass. Uff.*, n. 195817; Id., Sez. I, 27 gennaio 1987, Freda, in *Riv. pen.*, 1988, 72.

Per contro, suscita perplessità quell'orientamento giurisprudenziale in forza del quale « il giudice (del rinvio) dispone in merito degli stessi poteri di quello la cui sentenza è stata annullata, e quindi è tenuto alla rinnovazione sempre che la prova sia indispensabile per la decisione, con l'ulteriore condizione che sia anche rilevante »¹² non avendo le parti, nel caso di annullamento di una sentenza d'appello, « un diritto incondizionato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale »¹³.

Tale percorso argomentativo, tuttavia, pare avvitarsi su sé stesso: per poter considerare indispensabile un elemento probatorio, è necessario riconoscere preliminarmente rilevanza, mentre non è possibile affermare il contrario, in quanto una prova rilevante « può anche essere non indispensabile per sciogliere il dubbio del giudice »¹⁴. Apprezzabile è invece quella giurisprudenza più isolata che tenta di interpretare l'istituto della rinnovazione istruttoria nel giudizio di rinvio senza incorrere nell'errore logico di cui si è detto: l'art. 627, co. 2 c.p.p., invero, prevede che, ove sia annullata una sentenza d'appello e le parti ne facciano richiesta « il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione ». La norma, pertanto, « disciplina autonomamente l'ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale — che trova collocazione, nel giudizio di appello, al co. 2, dell'art. 603 codice di rito — reintegrando le parti in un diritto alla prova (sopravvenuta o meno, ma nel caso sopravvenute) che non può essere negato dal giudice ritenendosi in grado di pervenire alla decisione sulla sola base degli atti, come invece può fare nel dibattimento di appello ed evidentemente improprio, a tal punto, deve dirsi l'apprezzamento delle prove — distinto ma concorrente al diniego del diritto alla prova in capo al pubblico ministero — come “non assolutamente necessarie” »¹⁵.

La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente

12. Così Cass., Sez. V, 18 gennaio 2011, M.R.S., cit.; Id., Sez. III, 15 dicembre 2005, P.G. in proc. E.A.F., in *Guida dir.*, 2006, 21, 59; Id., Sez. I, 24 marzo 2004, De Falco, in *Dir. e Giust.*, 2004, 41, 112; Id., Sez. III, 3 luglio 1995, D'Urso, in *Cass. pen.*, 1997, 277, 437, con nota di CIMINI.

13. Cass., Sez. II, 13 luglio 2007, Acampora, in *Mass. Uff.*, n. 237165.

14. Così MONACO, *Il giudizio di rinvio*, cit., p. 108.

15. Così Cass., Sez. V, 22 settembre 2004, Lepore e altri, in *Mass. Uff.*, n. 229923. L'opinione è avallata altresì dalla migliore dottrina che evidenzia come « [...] la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione di prove rilevanti si configura come atto dovuto del giudice del rinvio al quale risulta precluso pervenire alla decisione sulla base dei soli atti già acquisiti nei precedenti giudizi », cfr. GAITO, *Il ricorso per cassazione*, in Dominioni, Corso, Gaito, Dean, Garuti, Mazza, *Procedura penale*, Torino, 2010, p. 811; cfr. anche CIANI, Sub art. 627 c.p.p., in *Comm. c.p.p.* Chiavario, VI, Torino, 1991, p. 313; MONACO, *Il giudizio di rinvio*, cit., p. 14.

al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova; tale ricostruzione non deve essere condizionata, dunque, da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento¹⁶.

Questo approccio trova avallo nella Relazione al progetto definitivo del codice di procedura penale, illuminante quando rileva che mentre nel giudizio d'appello « il diritto alla prova è limitato perché, se non si tratta di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice è tenuto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo se non si ritiene in grado di decidere allo stato degli atti », « nel giudizio di rinvio riprende pieno vigore il diritto alla prova, senza possibilità per il giudice di negare la rinnovazione ritenendosi in grado di pervenire alla decisione sulla sola base degli atti. Si è voluto così evitare che il giudizio di rinvio nei limiti in cui impone una rivalutazione del merito si risolva [...] in un giudizio esclusivamente cartolare »¹⁷.

Tale estratto della relazione al progetto del nuovo codice di rito rappresenta un esempio di come le idee anticipino spesso i tempi della storia. Sembra quasi che i compilatori della relazione auspicassero il *revirement* interpretativo che, ad opera della storica pronuncia della Corte EDU "Dan

16. In questo senso Cass., Sez. IV, 18 ottobre 2011, F.R., in *Mass. Uff.*, n. 251660; v. anche Id., Sez. V, 3 luglio 2009, L.C., ivi, n. 245389, che precisa: « il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può — salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno — rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, sicché egli non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento né ad eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronunzia di annullamento (vedi *Mass. Uff.*, 226418; *Mass. Uff.*, 209692). Egli può bensì accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, che può anche integrare, ove le parti ne facciano richiesta (e a maggior ragione quando, come nella specie, sia stata la stessa Corte di cassazione a sollecitarlo), a mezzo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., co. 2. Ne deriva che in esito alla compiuta rivisitazione ben può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità ». Sulle problematiche in punto di integrazione probatoria derivanti dai diversi tipi possibili di annullamento della S.C., v. DINACCI, I poteri del giudice di rinvio tra esigenze di integrazione probatoria e limiti stabiliti dalla Corte di cassazione, in *Giur. it.*, 1997, 7.

17. Cfr. Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale del 1988, Roma, 1989, p. 200.

c. Moldavia”, del 14 giugno 2011, si impone nell’attuale interpretazione dell’istituto processuale della rinnovazione istruttoria, disposta nel giudizio d’appello ordinario o nel giudizio di rinvio, fatte salve le distinzioni derivanti dalla natura dei rispettivi giudizi¹⁸.

Nella menzionata pronuncia, la Corte di Strasburgo ha sancito il doveroso rispetto del principio di immediatezza e oralità nella rinnovazione integrale delle prove anche nel secondo grado del giudizio di merito. E tanto consente, partendo dal ragionamento sulla prova nuova, di sviluppare altresì l’analisi della peculiare fisionomia che va assumendo il giudizio d’appello, il quale dovrà dismettere i panni di strumento di controllo prevalentemente cartolare sulla motivazione, per vestire quelli del “giusto processo” di secondo grado, in linea con gli *standards* europei.

I medesimi principi si ritiene siano tendenzialmente¹⁹ valevoli anche nel giudizio di rinvio d’appello: i casi di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale non dovranno rappresentare più un evento eccezionale rimesso alla discrezionalità dei giudici d’appello, ma piuttosto costituire un nuovo *iter* di elaborazione del materiale decisivo ogni qualvolta la responsabilità non sia provata al di là di ogni ragionevole dubbio, attraverso un nuovo giudizio in contraddittorio caratterizzato da oralità e immediatezza.

Le pronunce successive hanno confermato la linea interpretativa della sentenza “Dan c. Moldavia”: la Corte europea ritiene iniquo il processo che, in secondo grado, conduca alla condanna dell’imputato attraverso la rivalutazione su base esclusivamente cartolare delle prove senza passare attraverso la rinnovazione completa della prova stessa²⁰ e la giurisprudenza di legittimità sembra recepire con favore tale orientamento²¹.

2. Non pochi problemi pratici, nonché di tipo concettuale, pone il rapporto fra l’istituto della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di rinvio e i procedimenti speciali. La natura di tali riti “alternativi” al dibattimento, “differenziati” rispetto alla struttura del giudizio ordinario quanto a contenuti e finalità, cozza con l’indole scivolosa del giudizio di rinvio, il quale presenta — come ampiamente spiegato — una tipologia rinnovatoria

18. Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia, in *questa Rivista*, 2012, 349, con commento di GARITO, *Verso una crisi evolutiva per il giudizio d’appello. L’Europa impone la riassunzione delle prove dichiarative quando il p.m. impugna l’assoluzione.* Sulla stessa linea v. anche Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 21 settembre 2010, Marcos Barrios c. Spagna; Id., Sez. II, 27 novembre 2007, Popovic c. Moldavia; Id., Sez. I, 27 giugno 2000, Costantinescu c. Romania, tutte consultabili su www.echr.coe.int.

19. Le ragioni di tale formula “dubitativa” si spiegheranno nel prosieguo della trattazione.

20. Corte eur. dir. uomo, Sez. III, 5 marzo 2013, Manolachi c. Romania, in www.archiviopenale.it, con commento a prima lettura di ROMOLI; Id., Sez. III, 9 aprile 2013, Fluera c. Romania, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di RECCHIONE.

21. Si segnala, da ultimo, Cass., Sez. III, 9 luglio 2013, P.S., in www.giurisprudenzapenale.com; Id., Sez. V, 10 aprile 2013, T.P., in *Dir. pen. proc.*, 2013, 7, 784, con breve commento di GARUTI, *Il recupero del contraddittorio nella formazione della prova nel giudizio d’appello.*

caratterizzata da un « *automatismo nella sua adozione* »²². Infatti, a seconda del procedimento — ordinario o differenziato — su cui va a innestarsi il giudizio di rinvio, il giudice è tenuto al rispetto di una disciplina diversa da individuare “rito per rito”, non potendosi dunque parlare genericamente ed esaustivamente di « *poteri del giudice del rinvio* »²³.

In particolare, appare interessante analizzare la questione relativa alla possibilità o meno di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel corso del giudizio di rinvio seguente ad annullamento di sentenza emessa con le forme del rito abbreviato. Il quesito si inserisce nella più ampia problematica della ammissibilità della rinnovazione istruttoria in un giudizio d'appello proveniente rito abbreviato. La “rinuncia” totale o parziale dell'imputato che domandi di essere giudicato con il rito speciale in esame all'ingresso di materiale probatorio utile per la decisione, in virtù di una “contropartita” — che consiste in una ben precisa strategia difensiva unita alle classiche finalità premiali e deflative proprie del giudizio semplificato — pone seri problemi di compatibilità concettuale con l'istituto della rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello²⁴.

Sul punto, è necessario evidenziare come l'*impasse* originato dalla possibile lesione del diritto alla prova nel caso di rigetto di istanze di rinnovazione in secondo grado sia al centro di un dibattito della giurisprudenza di legittimità, il quale si inserisce in un contesto in cui un ruolo di primo piano è da riconoscersi alle Sezioni unite Clarke, che hanno tenuto per anni le redini dell'interpretazione in materia²⁵.

Il ragionamento delle Sezioni unite si fondava su due principi: da un lato, la rinuncia al diritto alla prova insita nella richiesta di giudizio abbreviato *ex art. 438 c.p.p.*, non produce preclusioni, ostacoli o impedimenti di sorta all'esercizio del potere di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolu-

22. FIORIO, *La prova nel giudizio di rinvio*, cit., pp. 960 e s.

23. DINACCI, *Il giudizio di rinvio*, cit., p. 25, il quale aggiunge che « *abbandonando generalizzazioni astratte aprioristiche e di comodo, occorrerà procedere in primis all'individuazione dei poteri tipici attribuiti in via generale al giudice del rinvio; e poi alla loro specificazione (una sorta di adattamento consequenziale) a seconda del procedimento su cui il giudizio di rinvio si innesta* ».

24. Il tema è stato approfondito, di recente, in altro contributo, v. MANI, *Tra diritto alla prova e principio di legalità: giudizio abbreviato e rinnovazione istruttoria in appello*, cit., 575. V. anche FIORIO, *L'appello*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, I, Torino, 1998, p. 347; CAMPO, *Giudizio abbreviato e rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello*, in *Giur. mer.*, 1993, II, 133; CONTI, *Giudizio abbreviato ed integrazione probatoria*, in *Cass. pen.*, 1992, 203; PAOLOZZI, *Il giudizio abbreviato*, Padova, 1991, p. 183.

25. Cass., Sez. un., 13 dicembre 1995, Clarke, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 734, con nota di SPANGHER, *Le acquisizioni probatorie nel giudizio abbreviato in grado d'appello*. In precedenza la Corte costituzionale, nell'ambito della stessa vicenda giunta successivamente alle sezioni unite, aveva affermato che dalle caratteristiche del giudizio abbreviato « *non discende che la disciplina posta nell'art. 603 non possa almeno in parte operare (...) ove il giudice dell'appello ritenga assolutamente necessario, ai fini della decisione, assumere d'ufficio nuove prove o riassumere prove già acquisite agli atti del giudizio di primo grado* », così Corte cost., n. 470 del 1991, in *Cass. pen.*, 1992, 901 con nota di CONTI.

tamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione secondo la previsione dell'art. 603, co. 3 c.p.p., considerato, non a caso, come precipua manifestazione dei poteri del giudice in materia probatoria; dall'altro, deve ritenersi operante una rigida preclusione all'attivazione dei poteri di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione di prove in grado di appello, non soltanto perché costituirebbe una contraddizione palese procedere al rinnovo di una fase, quella della istruttoria dibattimentale, che nel rito abbreviato è, per definizione, insussistente, ma anche e soprattutto per la precisa ragione che le parti hanno definitivamente consumato il loro diritto alla prova allorché hanno acconsentito alla adozione del giudizio abbreviato allo stato degli atti; con la conseguenza che ad esse non resta che sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di secondo grado, qualora rilevi una "assoluta necessità"²⁶.

Ciò premesso, si evidenzia come una parte della giurisprudenza sia attualmente protesa verso il riconoscimento progressivo di spazi sempre maggiori alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di rito abbreviato allo stato degli atti e, nel contempo, stia tentando di affrancarsi dall'impianto concettuale delle Sezioni unite Clarke, così da costruire un ragionamento ulteriore, che tenga conto dei fisiologici cambiamenti normativi e di sistema degli ultimi vent'anni²⁷; dall'altro lato, si deve dare atto della resistenza di una linea di pensiero totalmente arroccata nelle argomentazioni della citata pronuncia a sezioni unite, decisamente restia a pervenire a conclusioni diverse²⁸.

Ebbene, soluzioni analoghe sembrerebbero doversi riconoscere — a prima lettura — anche nel caso di giudizio di rinvio, nel quale è espressamente prevista la rinnovazione dell'istruttoria in tutti i casi in cui la prova da acquisire abbia i connotati della pertinenza e della rilevanza per la decisione. Come nel caso di giudizio d'appello, il diritto alla prova dovrebbe essere tendenzialmente salvo per l'imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria in quanto sostanzialmente pacifico è il riconoscimento di un diritto alla rinnovazione del dibattimento in appello; in caso di rito abbreviato allo stato

26. Senza mezzi termini, le Sezioni unite affermano chiaramente che «*deve escludersi l'anomalia di un giudizio d'appello, che, con palese inversione delle normali caratteristiche dei due gradi del giudizio ordinario presenta possibilità di sviluppi probatori superiori a quelle del processo di primo grado*».

27. Cass., Sez. II, 21 dicembre 2012, Santostasi, in *Mass. Uff.*, n. 255358; Id., Sez. I, 23 maggio 2012, P.G. in proc. Andali, *ivi*, n. 253729; Id., Sez. II, 3 febbraio 2012, P.G. in proc. Aracri e altri, *ivi*, n. 252108; Id., Sez. III, 13 gennaio 2011, *ivi*, n. 249114. V. anche Cass., Sez. I, 14 ottobre 2010, Arshad e altri, in *Mass. Uff.*, n. 248979 e Id., Sez. un., 19 luglio 2012, Bell'Arte, *ivi*, n. 253211, con riferimento al tema della sopravvenuta impossibilità dell'acquisizione della prova richiesta dall'imputato e la revocabilità dell'ordinanza di ammissione del rito.

28. Cass., Sez. V, 19 aprile 2013, P.G. in proc. Papalia e altri, in *www.archiviopenale.it*, con nota di CIANFERONI e di APRATI.

degli atti, invece, l'imputato dovrebbe accontentarsi di un mero potere di sollecitazione del giudice d'appello circa l'esercizio del potere d'ufficio di cui all'art. 603, co. 3 c.p.p.

Ulteriori considerazioni si impongono, tuttavia, quando trattasi di giudizio di rinvio: soffermando l'attenzione sulle prove conoscibili in primo grado — fatto salva, a precise condizioni, la prova *noviter reperta* — la natura di giudizio speciale “allo stato degli atti” crea un *vulnus* a quanto finora affermato, esattamente come la regola di giudizio che presiede l'ammissione delle prove nel giudizio di rinvio.

La struttura peculiare del rito abbreviato, da un lato, comporta che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria sia consentita — a determinate condizioni — nei casi di abbreviato subordinato ad integrazione probatoria e nei limiti di pertinenziale funzionalità di tale integrazione, ma non anche quando si tratti di giudizio abbreviato incondizionato, proprio perché la fissazione del materiale probatorio fino a quel momento selezionato si arresta al momento della individuazione del rito speciale e preclude l'incremento probatorio ai dati conoscibili al momento della scelta stessa.

D'altro canto, è ineludibile un ragionamento ulteriore: la rinnovazione istruttoria nel giudizio di rinvio è governata da una regola generale di ammissione della prova a maglie larghe: il criterio della semplice “rilevanza”, previsto nell'art. 627, co. 2 c.p.p., se inserito all'interno di un giudizio differenziato “a prova contratta”²⁹, rischia di diventare fonte di pericolose reintroduzioni probatorie dalla via secondaria.

Nel giudizio ordinario di seconda istanza, difatti, può ragionevolmente auspicarsi un'applicazione dell'istituto della rinnovazione istruttoria che si affranchi dalla cartolarità che attualmente lo caratterizza, posto che la celebrazione di giudizi di secondo grado con rinnovazione istruttoria — ancora relegata ad ipotesi marginali discrezionalmente rimesse agli umori della Corte d'appello — « *al di fuori e senza tener conto dei parametri del giusto processo europeo, non può più essere intesa quale modulo standardizzato imm modificabile* »³⁰.

29. O a prova “limitata”, se si preferisce. Cfr. Corte cost., n. 333 del 2009, in *Giur. it.*, 2010, 1279; Id., (ord.) n. 129 del 2003, in www.cortecostituzionale.it; nonché Id., n. 265 del 1994, *ivi*. In dottrina v. GUALAZZI, voce *Giudizio abbreviato*, in *Dig. Pen.*, Roma, Agg. V, II, 2010, pp. 332 ss.; v. anche GIUNCHEDI, *Giudizio abbreviato*, in *La giustizia penale differenziata*, cit., pp. 655; CANZIO, *Giudizio abbreviato*, in *Enc. Dir.*, Milano, Agg., IV, 2000, p. 617.

30. In tal senso GAITO, *Verso una crisi evolutiva per il giudizio d'appello*, cit. p. 349. Si condivide l'opinione di chi sostiene che « visto l'immobilismo del legislatore, la distonia ha da essere risolta almeno a livello di praxis: in attesa dei tempi (questi si irragionevoli) di modifiche normative, la responsabilità di riportare il giudizio di appello in sintonia con le corde del giusto processo non può che spettare all'operatore del diritto, abituato del resto a supplire alle molte inerzie del legislatore con un ruolo innaturale », così CHINNICI, *Verso il “giusto processo” d'appello: se non ora quando? Dalla irriducibile staticità nello ius positum italiano al dinamismo cognitivo nel “diritto vivente” europeo*, in questa *Rivista*, 2012, 921.

E tale conclusione può intravedersi — con i dovuti accorgimenti — anche nel caso di rinnovazione della prova in giudizio abbreviato d'appello, stante la regola di giudizio a maglie strette posta a presidio dell'ammissibilità delle prove da rinnovare *ex art. 603 c.p.p.*; le limitazioni insite nella regola di ammissione fondata sulla impossibilità di decidere allo stato degli atti e la catena di rinvii normativi previsti nella regola relativa alla prova nuova (cfr. artt. 495, co. 1, 190, 190-bis c.p.p.) consentono di arginare — nel bene e nel male — richieste di ampliamento del materiale probatorio tendenti alla vanificazione del rito speciale scelto dall'imputato, soprattutto da parte dei pubblici ministeri che potrebbero valicare — almeno in appello — il muro rappresentato dallo stato degli atti.

Nel giudizio di rinvio, invece, la prospettiva è differente: la regola posta alla base del giudizio di ammissione della prova da rinnovare si fonda su maglie estremamente larghe essendo ancorata, come detto, sulla valutazione in punto di semplice "rilevanza" della prova richiesta dalle parti per la decisione.

Nell'ambito di un rito speciale caratterizzato dal tendenziale "congelamento" del materiale probatorio al momento della richiesta del rito (in primo grado), si nutrono dubbi circa l'ammissibilità di una rinnovazione istruttoria nel successivo giudizio di rinvio, stante l'ampiezza del giudizio di semplice rilevanza della prova. Diversamente opinando, si correrebbe il rischio di aprire un varco al mutamento del giudizio di appello, da "abbreviato" a dibattimentale, nella quasi totalità dei casi, annullando di fatto la funzione del giudizio speciale prescelto³¹. Lo stato degli atti, invero, ha l'effetto di bloccare l'incremento probatorio ai dati conoscibili all'epoca del primo grado, se indispensabili.

Con riferimento alla prova nuova, inoltre, è d'obbligo una considerazione ulteriore: essendo ormai pacifico che per prove "nuove" debbano intendersi « *non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente* »³², l'effetto inibitorio

31. Di diverso avviso la giurisprudenza recente, la quale addirittura ritiene che « *a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, il giudice, nel giudizio abbreviato di appello, può acquisire i documenti ritenuti necessari (nella specie, sentenze e relazioni di servizio), anche se gli stessi erano già esistenti al momento della celebrazione del giudizio di primo grado, senza che sia nemmeno necessaria la rinnovazione dell'istruttoria, essendo sufficiente il previo contraddittorio fra le parti* », così Cass., Sez. VI, 6 giugno 2012, R.A., in *Mass. Uff.*, n. 253466.

32. Così Cass., Sez. V, 24 novembre 2009, Z.N.B.A., in *Mass. Uff.*, n. 246883; Id., Sez. un., 26 settembre 2001, Pisano, *ivi*, n. 220443. L'evoluzione giurisprudenziale, dopo un primo orientamento propenso a qualificare come nuovi i soli mezzi di prova non assunti in primo grado e rispetto ai quali non fossero intervenute preclusioni, era approdata ad una diversa linea interpretativa, volta a comprendere nel concetto di prova nuova anche quegli apporti conoscitivi non introdotti per difetto di iniziativa ovvero per il verificarsi delle preclusioni di cui agli artt. 468 e 493 c.p.p. Con riferimento

del rito dovrebbe ragionevolmente estendersi anche a tali ultime tipologie probatorie o, quantomeno, sottoporre la loro introduzione nel giudizio di rinvio da abbreviato a una valutazione rigorosa, che superi la regola troppo labile dell'art. 627, co. 2 c.p.p.

La valutazione giudiziale dovrebbe essere rigorosa e ancorata al principio del *favor rei*, unito al divieto di *reformatio in peius*, al fine di salvaguardare la soglia probatoria scelta col rito contratto, almeno di fronte alle richieste di introduzione di prova nuova (sopravvenuta o meno) da parte del magistrato inquirente; un simile approccio limiterebbe, forse, una ingiustificata espansione del materiale originariamente introdotto e cristallizzato con la scelta del rito, preservando il rispetto del principio di completezza delle indagini preliminari.

Un principio, quest'ultimo, che assolve, secondo la giurisprudenza costituzionale ed europea, una duplice fondamentale funzione: « *la completa individuazione dei mezzi di prova è necessaria, da un lato, per consentire al pubblico ministero di esercitare le varie opzioni possibili (tra cui la richiesta di giudizio immediato, saltando l'udienza preliminare) e per indurre l'imputato ad accettare i riti alternativi; ciò che è essenziale ai fini della complessiva funzionalità del sistema, ma presuppone, appunto, una qualche solidità del quadro probatorio; dall'altro il principio di completezza funge da argine contro eventuali prassi di esercizio apparente dell'azione penale, che, avviando la verifica giurisdizionale sulla base di indagini troppo superficiali, lacunose o monche, si risolverebbero in un ingiustificato aggravio del carico dibattimentale* »³³.

Del resto, la Corte costituzionale ha già da tempo affermato il principio suesposto per ribadire che « *l'esigenza di completezza delle indagini risulta rafforzata dal riconoscimento del diritto dell'imputato ad essere giudicato, ove ne faccia richiesta, con il rito abbreviato* »³⁴ sicché « *il pubblico ministero dovrà tener conto, nello svolgere le indagini preliminari, che sulla base degli elementi raccolti l'imputato potrà chiedere ed ottenere di essere giudicato con tale rito, e non potrà quindi esimersi dal predisporre un esaustivo quadro probatorio in vista dell'esercizio dell'azione penale* »³⁵.

Tali ultime osservazioni sono state condivise dalla giurisprudenza costante della Corte europea, la quale ha chiarito che: « *la ratio dell'art. 13*

al primo orientamento citato v. Cass., Sez. V, 25 giugno 1992, Nazzaro, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1993, 116; in relazione al secondo v. Cass., Sez. V, 19 ottobre 1999, P.m. in proc. Pirastu, in *Mass. Uff.*, n. 216102; Id., Sez. I, 21 febbraio 1994, Rosati, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1994, 361; nello stesso senso v. Id., Sez. V, 17 dicembre 1999, *ivi*, 2000, 553.

33. Così testualmente Corte cost., n. 88 del 1991, in *Giust. pen.*, 1992, I, 184 e s., con nota di ROCA, *Archiviazione, non luogo a procedere e dovere di completezza delle indagini nella sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 1991*.

34. Corte cost., n. 115 del 2001, in *Giur. cost.*, 2001, 917.

35. Così ancora Corte cost., n. 115 del 2001, cit.

CEDU (diritto ad un ricorso effettivo) è da rinvenire nel principio secondo il quale alla Corte invece spetta di verificare se l'accusato ha avuto adeguata e sufficiente occasione di difendersi e se le indagini compiute siano state complete ed adeguate anche ai sensi della normativa statuale »³⁶.

3. L'analisi condotta sulla configurazione della tipologia di incremento della prova nel giudizio di rinvio, con particolare riferimento al caso dell'innesto dell'attività di integrazione sul rito contratto per eccellenza, il giudizio abbreviato, consente di pervenire ad alcune considerazioni conclusive.

È noto come il processo penale si collochi nel *genus* dei procedimenti — come *species* del processo — e debba essere inteso come « *una serie di atti, compiuti in una forma e in un tempo prescritti, finalizzati al raggiungimento di un determinato risultato e posti in essere, in virtù del coordinato esplicarsi di situazioni subiettive disciplinate da una serie coordinata di norme da soggetti ai quali sia riconosciuto, e da soggetti avanti ai quali sia consentito esercitare un potere di contraddittorio* »³⁷.

Individuato il contesto, può affermarsi che i protagonisti del processo penale — nell'ambito delle facoltà e dei diritti ad ognuno di essi spettanti per legge — compiono precise scelte, adottano provvedimenti, formulano richieste sulla base del livello di conoscenza raggiunto in ordine a argomenti di prova rilevanti; e le menzionate attività sono strettamente correlate al grado di completezza raggiunto dall'accertamento relativo proprio ai suddette tematiche³⁸.

Tale ultima attività accertativa, svolta principalmente dall'organo inquirente, risulta inserita all'interno di una progressione in fasi: il fenomeno appare con particolare evidenza se si raffronta l'effetto di una fattispecie complessa con l'effetto proprio di uno dei fatti che la costituiscono; l'effetto, per esempio, dell'istruzione probatoria al termine del suo espletamento, con l'effetto di un singolo atto probatorio³⁹.

36. Corte eur. dir. uomo, 27 luglio 2000, Pisano c. Italia; Id., 22 maggio 2001, Sarli c. Turchia; Id., 14 marzo 2002, Edward c. Regno Unito, Id., 24 novembre 1993, Imbrioscia c. Svizzera, tutte consultabili in www.echr.coe.int.

37. Così testualmente TRANCHINA, *Il diritto processuale penale e il processo penale*, in Siracusano, Galati, Tranchina, Zappalà, *Diritto processuale penale*, I, Milano, 2004, 32; si veda anche FAZZALARI, *voce Procedimento e processo (teoria generale)*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1986, p. 819; CONSO, *I fatti giuridici processuali penali*, Milano, 1955, p. 121; GRISPIGNI, *Diritto processuale penale, con l'indicazione di tutte le modificazioni legislative posteriori all'8 settembre 1943, fino al 28 febbraio 1945*, Roma, 1945, p. 89.

38. Del resto, è possibile individuare il tratto distintivo dell'accertamento penale proprio nello scopo che intende perseguire e che lo differenzia dai processi civile e amministrativo: la diversità di fondo non consiste nel provvedimento finale, che sentenza sarà anche in questi casi, ma nell'obiettivo, costituito dalla attuazione della norma penale sostanziale, ovvero l'accertamento relativo alla liceità o illiceità penale di un determinato comportamento e l'applicazione della sanzione correlativa.

39. Sul tema v. SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, Torino, 1953, p. 113.

In tutti i casi, il grado di completezza del compendio conoscitivo raggiunto in fase di indagini preliminari in ordine al *thema probandum* rappresenta per l'imputato la base sulla quale operare la scelta di moduli procedurali differenziati, da un lato; mentre permette al pubblico ministero di valutare modalità alternative dell'esercizio dell'azione penale, dall'altro lato⁴⁰. L'esigenza di dotare l'imputazione di un supporto probatorio completo risiede, infatti, nella necessità di consentire all'imputato scelte alternative al giudizio dibattimentale, in ottica di deflazione processuale.

È stata proprio la Corte costituzionale ad ammonire come il giudizio abbreviato debba esser presieduto da regole ben precise quanto a obbligo di motivazione del dissenso⁴¹, superabilità del diniego ingiustificato del p.m. e completezza delle indagini preliminari, tanto che in dottrina s'è osservato che « *la funzionalità del sistema e la stessa praticabilità del giudizio abbreviato puntano proprio sulla completezza delle indagini preliminari* »⁴². Già da tempo, dunque, la giurisprudenza costituzionale ha tentato di razionalizzare le possibili scelte del pubblico ministero sul giudizio abbreviato, rilevando gli insuperabili limiti di un sistema in cui la definibilità allo stato degli atti dipendeva dall'impulso dato alle indagini dallo stesso soggetto chiamato successivamente alla scelta del rito⁴³.

Pur riconoscendo che tali considerazioni della Corte debbano essere lette nel contesto della disciplina del giudizio abbreviato ancorata all'ormai superato requisito del consenso del pubblico ministero, si ritiene che le preoccupazioni derivanti da possibili manovre scorrette da parte dei rappresentanti dell'accusa rimangano attuali nel caso di giudizio di rinvio da abbreviato.

Come anticipato, la labilità della regola che presiede al giudizio di am-

40. « *La cifra di completezza raggiunta dall'indagine diviene, così, parametro di riferimento sia per le scelte in rito del pubblico ministero, sia per quelle dell'imputato* », SIRACUSANO, *La completezza delle indagini nel processo penale*, Torino, 2005, p. 148. Il principio suddetto trova riscontro nell'art. 2, n. 37 della L. 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), in cui si evidenzia la necessità che il pubblico ministero conduca l'indagine sempre attraverso l'indispensabile specificazione dei fatti, anche in vista della possibile alternativa costituita dalla scelta del giudizio abbreviato. Per un'ampia disamina sui contenuti della Legge Delega in tema di completezza delle indagini v. Corte cost., n. 88 del 1991, cit. in nota 34.

41. La disciplina originaria imponeva il previo consenso del pubblico ministero quale presupposto indispensabile per procedere con le forme del giudizio abbreviato.

42. SIRACUSANO, *Per una revisione del giudizio abbreviato*, in *Cass. pen.*, 1994, 476 s. Secondo l'A., l'osservanza del principio di tendenziale completezza delle indagini preliminari diviene paradigma indispensabile nell'ottica di consolidamento del giudizio abbreviato quale rito effettivamente alternativo rispetto a quello ordinario. In giurisprudenza, v. Corte cost., n. 66 del 1990, in *Giur. cost.*, 1990, 274; Id., n. 183 del 1990, in *Cass. pen.*, 1990, II, 109; Id., n. 81 del 1991, in *Foro it.*, 1991, I, 2322.

43. Con l'inaccettabile paradosso per cui il pubblico ministero (poteva, *ante riforma*) legittimamente precludere l'instaurazione del giudizio abbreviato allegando lacune probatorie da lui stesso discrezionalmente determinate. Così Corte n. 92 del 1992, in *Giur. cost.*, 1992, 913, con nota di BIANCHI, *Il giudizio abbreviato nella giurisprudenza della Corte cost.*.

missibilità della prova nel giudizio di rinvio, legato alla semplice “rilevanza” della stessa per la decisione, produce una riespansione del diritto alla rinno-
vazione probatoria, decisamente più ampia e garantita rispetto all’istituto
omologo in grado d’appello.

Tale possibile ampliamento del materiale probatorio, tuttavia, se inserito
all’interno di un modulo procedimentale a prova *ab origine* limitata (il giu-
dizio abbreviato), rischierebbe di vanificare i vantaggi derivanti dalla scelta
stessa del rito da parte dell’imputato il quale, analizzati gli elementi fino a
quel momento raccolti dal pubblico ministero, decida di esser giudicato allo
stato degli atti. Il rischio che il rappresentante dell’accusa, nel giudizio di
rinvio, alleggi carenze probatorie da lui stesso consapevolmente calcolate, al
fine di reintrodurre prove che sarebbero inibite dalla natura stessa del rito
prescelto, è concreto e certamente non auspicabile in un sistema che non
subordina (anzi, non subordina più) la definibilità allo stato degli atti alla
« scelta discrezionale del pubblico ministero di svolgere indagini più o meno ap-
profondite »⁴⁴. Non essendo più soggetta la possibile instaurazione del rito a
preventivi consensi del pubblico ministero e, nella sua forma incondizionata,
a preliminari valutazioni di ammissibilità da parte del giudice, può parlarsi
di un « vero e proprio diritto »⁴⁵ alla celebrazione del giudizio con le forme di
cui all’art. 438 c.p.p. ss., che appare ragionevole preservare anche in sede di
giudizio di rinvio, stante il ruolo rivestito dell’organo inquirente e l’esigenza
di completezza che deve orientarne le scelte investigative nel corso delle
indagini⁴⁶. Un rischio prevedibile, dunque, ma arginabile facendo riferimen-
to, in ogni caso, agli stessi principi che presiedono alla regolamentazione
dell’attività di indagine del pubblico ministero: la completezza del quadro
investigativo assume infatti un decisivo rilievo nella valorizzazione e nella
salvaguardia, durante le successive fasi del processo, della cristallizzazione
probatoria derivante dal rito speciale precedentemente scelto⁴⁷.

44. SIRACUSANO, *La completezza delle indagini nel processo penale*, cit., 139 e ss.

45. Così KOSTORIS, *Udienza preliminare e giudizio abbreviato, snodi problematici della riforma*, in *Nuovi scenari del processo penale alla luce del giudice unico*, a cura di Nosengo, Milano, 2002, p. 47; prima della riforma del 1999, nello stesso senso v. FERRUA, *La giustizia negoziata nella crisi della funzione cognitiva del processo penale*, in Id., *Studi sul processo penale*, vol. III, *Declino del contraddittorio e garantismo reattivo*, Torino, 1997, p. 159; sulla riforma del giudizio abbreviato v. anche MAFFEO, *Il giudizio abbreviato*, in *Le recenti modifiche al codice di procedura penale*, a cura di Normando, III, Milano, 2000, p. 58.

46. V. Corte cost., n. 115 del 2001, cit.

47. Il principio di completezza delle indagini, dunque, non presiede esclusivamente alle scelte della parte pubblica inerenti all’esercizio dell’azione penale e alle sue diverse modalità attuative, ma vale anche ad orientare le scelte “in rito” delle parti private, nell’ambito di un sistema che sembra erigere “ponti d’oro” a chi opta per una rapida fuoriuscita dal circuito processuale, garantendo una congrua concentrazione dei tempi e conferendo maggiore efficienza all’intero sistema. Cfr. SIRACUSANO, *La completezza delle indagini nel processo penale*, cit., 150.